

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 marzo 2010, n. 051/ Pres.

Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori e servizi attinenti da parte della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici⁽¹⁾.

(1) Titolo sostituito da art. 1, c. 1, DPRReg. 2/3/2012, n. 052/Pres. (B.U.R. 14/3/2012, n. 11).

Art. 1	(Oggetto, finalità e principi)
Art. 2	(Modalità di acquisizioni in economia)
Art. 3	(Elenco operatori economici)
Art. 4	(Individuazione dei lavori)
Art. 5	(Individuazione dei servizi)
Art. 6	(Individuazione delle forniture di beni)
Art. 7	(Ulteriori casi di acquisizioni in economia)
Art. 8	(Limiti di importo)
Art. 9	(Contratti di importo superiore a euro 20.000,00)
Art. 10	(Contratti di importo fino a euro 20.000,00)
Art. 11	(Contratti in caso di urgenza)
Art. 12	(Garanzie)
Art. 13	(Adeguamento automatico dei limiti)
Art. 14	(Norme di rinvio)
Art. 15	(Entrata in vigore)

Art. 1
(Oggetto, finalità e principi)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l'acquisizione⁽¹⁾ in economia di lavori e servizi attinenti da parte della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici⁽²⁾ di seguito Direzione centrale, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, concorrenza ed economicità e in conformità a quanto previsto dalla normativa statale e regionale di riferimento.

(1) Parole soppresse da art. 14, c. 1, lett. b), DPRReg. 5/10/2010, n. 0216/Pres. (B.U.R. 13/10/2010, n. 41).

(2) Parole sostituite da art. 2, c. 1, DPRReg. 2/3/2012, n. 052/Pres. (B.U.R. 14/03/2012, n. 11).

Art. 2
(Modalità di acquisizioni in economia)

1. Le acquisizioni in economia di⁽¹⁾ cui all'articolo 1⁽²⁾ possono essere effettuate mediante:

- a) amministrazione diretta;
- b) procedura di cottimo fiduciario.

2. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, sotto la direzione del responsabile del procedimento.

3. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

(1) Parole soppresse da art. 14, c. 1, lett. c), DPRReg. 5/10/2010, n. 0216/Pres. (B.U.R. 13/10/2010, n. 41).

(1) Parole sostituite da art. 3, c. 1, DPRReg. 2/3/2012, n. 052/Pres. (B.U.R. 14/03/2012, n. 11).

Art. 3

(Elenco operatori economici)

1. La Direzione centrale può istituire elenchi di operatori economici per le finalità di cui all'articolo 125, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17 CE e 2004/18 CE) e può attingere anche da elenchi istituiti da altre Direzioni centrali dell'amministrazione regionale.

2. L'iscrizione all'elenco deve essere formalmente richiesta a seguito di idonee forme di pubblicità, al fine di rispettare la massima partecipazione dei soggetti fornitori, garantendo la più ampia concorrenzialità.

3. L'elenco deve essere periodicamente aggiornato, con cadenza massima triennale, e la qualificazione dei operatori economici avviene in base ai requisiti di affidabilità e capacità tecnico-economica, ferma restando l'assenza di cause ostative previste dalle vigenti leggi.

4. Al fine della concreta applicazione del principio di trasparenza deve essere garantita la comunicazione dell'esito della procedura a tutti i partecipanti.

Art. 4

(Individuazione dei lavori)

1. Ai sensi dell'articolo 67 del decreto Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 0165/Pres (Regolamento di attuazione della legge regionale n. 14/2002) la realizzazione dei lavori in economia mediante amministrazione diretta può riguardare tutti gli interventi di competenza della Direzione centrale; l'affidamento in economia con il cottimo fiduciario riguarda lavori delle seguenti tipologie:

- a) manutenzione o riparazione di opere o impianti;
- b) interventi in materia di sicurezza;

- c) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- d) lavori necessari per la compilazione di progetti;
- e) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

2. Possono inoltre essere eseguiti in economia con il cottimo fiduciario i lavori di non rilevante entità relativi a costruzione, ampliamento, ristrutturazione dei porti e degli approdi marittimi, lagunari, lacuali e fluviali, anche ad uso turistico, di competenza regionale, dei canali marittimi e delle vie di navigazione interna, nonché delle altre opere marittime di competenza regionale.

Art. 4 bis

(Individuazione dei servizi attinenti ai lavori pubblici)⁽¹⁾

1. Sono acquisibili in economia i seguenti servizi:

- a) studi di fattibilità;
- b) progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e perizie di variante;
- c) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- d) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- e) direzione dei lavori;
- f) collaudi;
- g) incarichi di supporto tecnico-amministrativo connessi alle attività del responsabile del procedimento dei lavori pubblici;
- h) servizi funzionali all'attività di progettazione ed esecuzione dei lavori pubblici;
- i) servizi di cui all'allegato II A, numero 12, del decreto legislativo 163/2006.

(1) Articolo aggiunto da art. 4, c. 1, DPRReg. 2/3/2012, n. 052/Pres. (B.U.R. 14/03/2012, n. 11).

Art. 5

(Individuazione dei servizi)⁽¹⁾

(ABROGATO)

(1) Articolo abrogato da art. 14, c. 1, lett. d), DPRReg. 5/10/2010, n. 0216/Pres. (B.U.R. 13/10/2010, n. 41).

Art. 6

(Individuazione delle forniture di beni)⁽¹⁾

(ABROGATO)

(1) Articolo abrogato da art. 14, c. 1, lett. d), DPRReg. 5/10/2010, n. 0216/Pres. (B.U.R. 13/10/2010, n. 41).

Art. 7

(Ulteriori casi di acquisizioni in economia)

1. Oltre ai casi previsti dagli articoli precedenti, il ricorso all'acquisizione di⁽¹⁾ prestazioni⁽²⁾ in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) per prestazioni periodiche di servizi e forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico o artistico.

(1) Parole soppresse da art. 14, c. 1, lett. e), DPRReg. 5/10/2010, n. 0216/Pres. (B.U.R. 13/10/2010, n. 41).

(2) Parola sostituita da art. 5, c. 1, DPRReg. 2/3/2012, n. 052/Pres. (B.U.R. 14/03/2012, n. 11).

Art. 8

(Limiti di importo)

1. ⁽¹⁾ L'esecuzione di lavori in economia è ammessa ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge regionale 14/2002 fino al limite di importo di Euro 200.000,00. L'acquisizione di servizi attinenti ai lavori è ammessa ai sensi dell'articolo 125 del Decreto legislativo 163/2006 per importi inferiori a 200.000,00.⁽²⁾ Tali limiti si intendono in ogni caso al netto di IVA e oneri previdenziali.

2. Nessuna prestazione di cui al comma 1⁽³⁾ può essere artificiosamente frazionata allo scopo di essere sottoposta alla disciplina delle acquisizioni o esecuzioni in economia.

(1) Parole soppresse da art. 14, c. 1, lett. f), DPRReg. 5/10/2010, n. 0216/Pres. (B.U.R. 13/10/2010, n. 41).

(2) Parole aggiunte da art. 6, c. 1, DPRReg. 2/3/2012, n. 052/Pres. (B.U.R. 14/03/2012, n. 11).

(3) Parole sostituite da art. 6, c. 2, DPRReg. 2/3/2012, n. 052/Pres. (B.U.R. 14/03/2012, n. 11).

Art. 9

(Contratti di importo superiore a euro 40.000,00⁽¹⁾)

1. Per i contratti di importo superiore a euro 40.000,00,⁽²⁾ il responsabile dell'istruttoria, previa indagine di mercato ovvero tramite gli elenchi degli operatori economici eventualmente adottati dalla amministrazione regionale, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1 ed entro i limiti di importo di cui all'articolo 8, seleziona almeno cinque operatori economici tra i quali viene individuato l'aggiudicatario, secondo

la procedura stabilita dal presente articolo. Qualora non sia rinvenibile un numero di operatori economici pari a cinque, la selezione può essere operata anche su un numero inferiore.

2. La Direzione centrale invita mediante lettera o telefax o messaggio di posta elettronica certificata, di seguito per brevità lettera di invito, gli operatori selezionati a presentare offerta. La lettera di invito deve precisare il criterio prescelto, tra il prezzo più basso o offerta economicamente più vantaggiosa, per il raffronto delle offerte e nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa deve precisare gli elementi di valutazione dell'offerta.

3. La lettera di invito deve contenere una precisa descrizione⁽³⁾ della prestazione richiesta⁽⁴⁾, le sue caratteristiche tecniche, eventuali termini di garanzia e di assistenza e, qualora possibile o necessario, l'importo massimo previsto, al netto dell'IVA. La lettera di invito deve, altresì, prevedere che i legali rappresentanti degli operatori economici selezionati dichiarino ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) in particolare di:

- a) confermare di possedere i requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria prescritta per le prestazioni di pari importo da affidare con le procedure ordinarie di scelta del contraente;
- b) possedere i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 163/2006;
- c) essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per l'oggetto corrispondente alla prestazione da effettuare, ove necessario per la prestazione.

4. La lettera di invito deve inoltre prevedere:

- a) che l'offerta sia debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante e che la stessa costituisca proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 del codice civile;
- b) che la proposta contrattuale pervenga entro il termine e con le modalità previste dalla lettera d'invito medesima;
- c) l'impegno per l'offerente a mantenere ferma la proposta per un periodo di novanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte;
- d) l'obbligo per l'offerente di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge;
- e) le condizioni di esecuzione del contratto, fra cui anche i termini per l'esecuzione della prestazione e le penalità applicate in caso di ritardo nella consegna o nell'esecuzione;
- f) gli eventuali documenti ulteriori richiesti in relazione alle caratteristiche⁽⁵⁾ della prestazione richiesta⁽⁶⁾ e alle modalità di aggiudicazione prescelte.

5. La lettera di invito può riportare la clausola per cui l'amministrazione può procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui dovesse essere presentata una sola offerta valida, purché sia ritenuta congrua.

6. L'offerta deve pervenire entro il termine e con le modalità previste dalla lettera d'invito e deve contenere, oltre alle dichiarazioni di cui al comma 3:

- a) la copia della lettera di invito, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante in ogni pagina per accettazione delle condizioni ivi contenute, integrata a cura dell'offerente in tutte le parti, ove tale integrazione sia prevista e richiesta;
- b) la documentazione richiesta con la lettera di invito;
- c) l'offerta tecnica, in particolare qualora sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- d) l'offerta economica.

7. L'aggiudicatario è individuato, utilizzando il criterio di valutazione indicato nella lettera di invito, tra gli offerenti ammessi alla selezione.

8. Nel caso in cui il criterio individuato sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il confronto delle offerte è effettuato da una commissione nominata, in numero dispari, successivamente alla scadenza del termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte, composta dal responsabile del procedimento che la presiede e da un minimo di 2 fino ad un massimo di ulteriori 4 dipendenti della Direzione centrale, ovvero di altre Direzioni centrali dell'amministrazione regionale, se ritenuto opportuno per specifiche esigenze di carattere tecnico. Dell'esame delle offerte e dell'individuazione dell'affidatario è dato conto in apposito verbale sottoscritto dai componenti della suddetta commissione.

9. Il responsabile del procedimento provvede a comunicare l'avvenuta aggiudicazione, oltre che all'aggiudicatario, anche agli altri operatori che hanno presentato offerta. Nel caso di offerte ritenute non ammissibili è, altresì, data comunicazione delle motivazioni di esclusione.

10. In seguito all'aggiudicazione si provvede alla stipula del contratto, previsto nella forma della scrittura privata, che può consistere anche in apposito scambio di lettere con cui si dispone l'ordinazione⁽⁷⁾ della prestazione⁽⁸⁾.

(1) Parole sostituite da art. 7, c. 1, DPRReg. 2/3/2012, n. 052/Pres. (B.U.R. 14/3/2012, n. 11).

(2) Parole aggiunte da art. 7, c. 2, DPRReg. 2/3/2012, n. 052/Pres. (B.U.R. 14/3/2012, n. 11).

(3) Parole soppresse da art. 14, c. 1, lett. g), DPRReg. 5/10/2010, n. 0216/Pres. (B.U.R. 13/10/2010, n. 41).

(4) Parole sostituite da art. 7, c. 3, DPRReg. 2/3/2012, n. 052/Pres. (B.U.R. 14/3/2012, n. 11).

(5) Parole soppresse da art. 14, c. 1, lett. h), DPRReg. 5/10/2010, n. 0216/Pres. (B.U.R. 13/10/2010, n. 41).

(6) Parole sostituite da art. 7, c. 4, DPRReg. 2/3/2012, n. 052/Pres. (B.U.R. 14/3/2012, n. 11).

(7) Parole soppresse da art. 14, c. 1, lett. i), DPRReg. 5/10/2010, n. 0216/Pres. (B.U.R. 13/10/2010, n. 41).

(8) Parole sostituite da art. 7, c. 5, DPRReg. 2/3/2012, n. 052/Pres. (B.U.R. 14/3/2012, n. 11).

Art. 10

(Contratti di importo fino a euro 40.000,00)⁽¹⁾

1. Per l'acquisizione in economia di lavori e servizi attinenti per importi fino a 40.000,00 euro, al netto dell'IVA, è consentito l'affidamento diretto ad un determinato contraente nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1.

(1) Articolo sostituito da art. 8, c. 1, DPRReg. 2/3/2012, n. 052/Pres. (B.U.R. 14/3/2012, n. 11).

Art. 11

(Contratti in caso di urgenza)

1. Nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d) il responsabile dell'istruttoria redige un verbale in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno determinato, le acquisizioni necessarie per rimuoverlo e le condizioni contrattuali eventualmente già stabilite in contraddittorio con l'operatore economico, individuato direttamente dallo stesso responsabile dell'istruttoria.

2. Il verbale è trasmesso al soggetto competente a disporre la spesa; quest'ultimo dispone, l'immediata acquisizione⁽¹⁾ della prestazione⁽²⁾ contestualmente alla formalizzazione, da parte del responsabile del procedimento, dell'incarico all'operatore economico individuato dal responsabile dell'istruttoria.

(1) Parole soppresse da art. 14, c. 1, lett. k), DPRReg. 5/10/2010, n. 0216/Pres. (B.U.R. 13/10/2010, n. 41).

(2) Parole sostituite da art. 9, c. 1, DPRReg. 2/3/2012, n. 052/Pres. (B.U.R. 14/3/2012, n. 11).

Art. 12

(Garanzie)

1. La garanzia provvisoria a corredo dell'offerta è prestata secondo le modalità previste dall'articolo 75 del decreto legislativo 163/2006 per le acquisizioni dei servizi nonché secondo le modalità previste dall'articolo 30, comma 1, della legge regionale 14/2002 per i lavori.⁽¹⁾

2. L'offerente è esonerato dall'obbligo di prestare la garanzia di cui al comma 1 nelle seguenti ipotesi:

- a) qualora il valore del contratto non superi il valore di euro 20.000,00, IVA esclusa;
- b) per⁽²⁾ lavori e servizi attinenti⁽³⁾ da acquisire in caso di urgenza;
- c) qualora sia un ente pubblico o un organismo di diritto pubblico.

3. La garanzia definitiva da produrre in sede di stipula del contratto è prestata secondo le modalità previste dall'articolo 113 del decreto legislativo 163/2006 per le acquisizioni di servizi attinenti ai lavori, nonché secondo le modalità previste dall'articolo 30, comma 1, della legge regionale 14/2002 per i lavori.⁽⁴⁾

4. Le garanzie di cui al presente articolo devono essere emesse nelle forme previste dalla legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3 (Norme generali e di coordinamento in materia di garanzie).

- (1) Comma sostituito da art. 10, c. 1, DPRReg. 2/3/2012, n. 052/Pres. (B.U.R. 14/3/2012, n. 11).
- (2) Parole soppresse da art. 14, c. 1, lett. m), DPRReg. 5/10/2010, n. 0216/Pres. (B.U.R. 13/10/2010, n. 41).
- (3) Parole aggiunte da art. 10, c. 2, DPRReg. 2/3/2012, n. 052/Pres. (B.U.R. 14/3/2012, n. 11).
- (4) Comma sostituito da . 10, c. 3, DPRReg. 2/3/2012, n. 052/Pres. (B.U.R. 14/3/2012, n. 11).

Art. 13

(Adeguamento automatico dei limiti)

1. I limiti di importo di cui agli articoli 8, 9 e 10 sono automaticamente adeguati in relazione alle modifiche nelle soglie previste dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente in materia.

Art. 14

(Norme di rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio in particolare:
- a) alla legge regionale 7/2000 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
 - b) al decreto legislativo 163/2006;
 - c) all'articolo 4 della legge regionale 12/2003;
 - d) alla legge regionale 8 agosto 2007, n. 21, (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale);
 - e) alla legge regionale 14/2002 e all'art. 67 del decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 0165;
 - f) al decreto del Presidente della Regione 29 luglio 2009, n. 214 (Regolamento concernente criteri e modalità per l'espressione della valutazione di congruità economica e tecnica e dell'attestazione di conformità della prestazione contrattuale).

Art 15

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.